COMUNE DI GIAVE
Provincia di Sassari

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 16/12/2016	**Atto n. 122**

Oggetto:	**Uso del mezzo proprio da parte di dipendenti ed amministratori per missioni espletate in nome, per conto e nell'interesse del comune. atto di indirizzo.**

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno SEDICI, del mese di DICEMBRE, con inizio alle ore 13.00 in Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri componenti:

Cognome e Nome	*Carica*	*Partecipazione*
URAS MARIA ANTONIETTA	**SINDACO**	**P**
CORATZA ANNINO	**VICE SINDACO**	**P**
FIGOS GAVINO	**ASSESSORE**	**P**
ADDIS NICOLA	**ASSESSORE**	**A**

Ne risultano presenti n° 3 ed assenti n° 1.

- Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

T Il Responsabile del Servizio Area Amministrativa per quanto riguarda la regolarità tecnica;

T Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento comunale disciplinante il rimborso spese viaggio e soggiorno delle missioni degli amministratori e dei dipendenti, approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 26.11.2016 ;

PREMESSO CHE:
- l'art. 6 comma 12 del D.L. n. 78, convertito nella legge 122/2010 prevede che a decorrere dall'anno 2011 "le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero,… omissis… A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi…"; -in sintesi, allo scopo di conseguire risparmi di spesa è stata disposta la disapplicazione di norme che prevedevano il rimborso delle spese per missioni autorizzate, con auto del dipendente, nel limite di un quinto del costo del carburante; - con la disapplicazione dell'indennità chilometrica, la manovra economica 2010 ha reso inoperanti le norme che determinano l'ammontare del rimborso, senza però abolire il principio del rimborso della spesa. Difatti il citato comma 12 non disapplica l'art. 12 delle legge n. 836/1973, la norma che pone il seguente principio generale: se il pubblico dipendente è comandato a svolgere missioni e non sia possibile utilizzare mezzi pubblici ha diritto ad un rimborso delle spese incontrate per svolgere comunque la sua missione; - è quindi evidente il paradosso creato dal comma 12: eliminazione dell'indennità chilometrica e mantenimento in vigore del principio del rimborso delle spese;

RILEVATO CHE nel caos ingenerato dal predetto art. 6, comma 12, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in tema di disapplicazione del rimborso chilometrico ai dipendenti che in trasferta utilizzino il mezzo proprio, si inseriscono la Deliberazione n.949 del 12.10.2010 della Corte dei Conti della Lombardia e la pronuncia del Ministero dell'Economia e Finanze con la circolare 22.10.2000 n. 36, come di seguito sintetizzate:

- con la Deliberazione n. 949/2010 della Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia è stato precisato che la norma di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. n.78/2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell'organizzazione dei servizi degli enti locali. Pertanto, in vigenza dell'art. 9 della legge 26.7.1978, n. 417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma (vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica), l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento.
- con la Circolare n. 36 del 22.10.2010, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte dei Conti Lombardia, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha dato il proprio orientamento interpretativo secondo il quale la disposizione di cui all'art. 9 della legge 26.7.1978, n. 417, sebbene ancora vigente, legittimerebbe soltanto la sottoscrizione da parte dell'amministrazione di un'apposita polizza assicurativa, ma non anche la rifusione delle spese effettivamente sostenute dal dipendente autorizzato a far uso del proprio mezzo di trasporto. Soltanto al personale che svolge funzioni ispettive, intendendosi per tali quelle relative a compiti di verifica e controllo, le amministrazioni potranno dunque continuare ad erogare i rimborsi spese per l'utilizzo del mezzo proprio. Nella lettura dell'art. 9 della legge 417/1978, non disapplicato, che disciplina l'uso del mezzo proprio, con provvedimento motivato, "anche" oltre i limiti della circoscrizione provinciale quando particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti più conveniente, Corte e Ragioneria concordano sul fatto che la norma non rimane in piedi per una svista del legislatore. Solo che la Ragioneria ne limita la portata, più per ragioni finanziarie che per una ricostruzione giuridica coerente, prevedendo che, al di fuori delle funzioni ispettive, di verifica e controllo, l'autorizzazione è finalizzata solo alla copertura assicurativa e resta esclusa la possibilità di rimborso spese. La Corte sposta invece la lettura su un concetto di modalità di organizzazione secondo criteri di buon andamento, in cui l'utilizzo del mezzo proprio può essere considerato più funzionale. Con questa interpretazione, interessante ed innovativa, il rimborso spese al dipendente costituisce non una spesa di personale, ma un costo del servizio, e l'autorizzazione è condizionata da una valutazione complessiva sull'efficacia ed economicità di una modalità organizzativa piuttosto che di un'altra, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.

OSSERVATO, tra l'altro, che analoghi divieti erano già stati disciplinati con i commi 214, 215 e 216 art. 1 della L. 23/12/2005, n° 266 e dichiarati illegittimi con Sentenza C. Cost. 21/03/2007, n° 95, in quanto la norma nel negare il rimborso delle spese viaggio anziché soffermarsi a stabilire un parametro generale di contenimento della spesa, con un precetto specifico di eliminazione di essa, finisce per ledere l'autonomia finanziaria degli enti locali;

CONSIDERATO CHE :
- l'entrata in vigore del comma 12, dell'art. 6 del D.L. 78/2010 prevede che, con decorrenza dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, mentre per i motivi di cui sopra sta creando un vuoto legislativo in materia di rimborsi

spese e indennità di missione da colmare con atti di programmazione generale a carico di ciascun ente, posto che è necessario assicurare il normale funzionamento del Comune, anche attraverso lo spostamento fuori sede degli amministratori e dipendenti, per motivi ovviamente inerenti l'attività istituzionale e entro i limiti di spesa di bilancio che a decorrere dall'anno 2011 dovranno essere ridotti entro i termini di legge;
- le suindicate criticità determinano disfunzioni sull'efficacia dell'azione amministrativa;
-periodicamente viene richiesto al personale dipendente dell'Ente l'effettuazione di missioni per il disbrigo di adempimenti di servizio presso Uffici, Ditte od Enti dislocati al di fuori del territorio comunale o per la partecipazione a seminari e giornate di studio inerenti le attività svolte;
- tali missioni vengono eseguite, prioritariamente, con i mezzi facenti parte del parco automezzi comunale e, solo nei casi di indisponibilità di utilizzo di tali vetture, con il mezzo proprio dell'unità comandata in missione;
- difficilmente si può sopperire con l'uso di mezzi pubblici in quanto i collegamenti diretti di linea con le città e i comuni, da raggiungere per le missioni, sono spesso carenti e non adeguati come orari e come percorsi rispetto alle destinazioni finali;
- per quanto riguarda l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, questa deve comunque essere limitata ai casi di appurata ed assoluta necessità, qualora si riscontri un effettivo interesse da parte del Comune, connesso ad un migliore e più celere espletamento del servizio e comunque subordinato alla domanda scritta da parte del dipendente interessato;
- nel concetto di "…rifusione delle spese effettivamente sostenute…" non può non comprendersi anche il costo della benzina, per la cui definizione appare congruo e corretto fare riferimento analogico proprio all'art. 8 della Legge n°417/1978 riconoscendo il rimborso nel limite di 1/5 del costo di un litro di benzina verde vigente nel tempo, giacchè la norma di riferimento non è abrogata dall'ordinamento e la cui applicazione trova motivato supporto nel presente provvedimento;
- l'utilizzo del mezzo proprio del Segretario Comunale, ricorrendo il caso di Segreteria Comunale Convenzionata ed il conseguente rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate, trova legittimazione in quanto:

- trattasi di espressa previsione normativa di cui all'art. 10, comma 3 del D.P.R. 04/12/1997 n°465 mai abrogato o disapplicato;
- non si tratta di spese di missione, ma di spese di accesso tra sedi municipali;
- rientra nelle clausole di un rapporto pattizio approvato e sottoscritto tra i Comuni;
- riveste natura obbligatoria per il Segretario titolare della Convenzione;
- risponde a criteri di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, piuttosto che vedere sottratto per l'intera giornata un automezzo dall'esiguo parco auto comunale, a discapito delle esigenze dei dipendenti e degli amministratori;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 6, della L.R. 18.03.2011, n. 10, ha disposto una deroga alle disposizioni di contenimento della spesa pubblica contenute nel D.L. n. 78/2010, prevedendo che :

- "Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6 , commi 7,8,9,12,13 del D.L. n. 78/2010 (…) relativamente alle somme trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'art. 10 della L.R. 29.05.2007, n. 2.". Tale disposizione è stata integrata a seguito dell'intervento additivo operato dall'art. 2 della L.R. n. 11 del 25.05.2012, in quale ha aggiunto il riferimento alle somme trasferite agli enti locali attraverso il fondo unico regionale;

VISTA la delibera n. 69 del 04.11.2014 della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo cui "risulta evidente tuttavia che l'interpretazione a suo tempo seguita da questa Sezione regionale di controllo risulta oggi superata per espresso intervento normativo : infatti il legislatore, con le modifiche introdotte dall'art. 2 della L.R. 25.05.2012, n. 11 , ha consentito che anche le risorse del fondo unico regionale possano essere utilizzate per derogare ai limiti di spesa di cui all'art. 6, commi 7,8,9,12 e 13, del D.L. n. 78/2010. Queste ultime previsioni, che hanno disposto la non applicabilità degli articoli 15 della Legge 18.12.1976, n. 836 e 8 della Legge 26.07.1978, n. 417 per il rimborso delle spese di viaggio e di missione del personale contrattualizzato, sono infatti derogate, ai sensi della disciplina regionale qualora a tali spese si faccia fronte mediante le risorse trasferite dalla Regione, sia con vincolo di specifica destinazione sia mediante il fondo unico regionale :

RITENUTO pertanto di riconoscere il rimborso delle spese di missione a favore del personale dipendente per l'utilizzo del mezzo proprio in occasione dei trasferte per lo svolgimento di compiti istituzionali (anche non aventi il carattere di verifica e controllo) nella misura di un quinto del costo a litro di carburante per ogni chilometro percorso, alle condizioni di cui al Regolamento comunale per la disciplina delle missioni , e a condizione che tali spese siano finanziate da risorse regionali (sia a specifica destinazione, che provenienti dal fondo unico) ;

DATO ATTO che le medesime disposizioni si applicano agli amministratori comunali in quanto per il rimborso delle spese di viaggio ex art. 84 comma 1 del Tuel sono destinatari dei medesimi limiti previsti per i dirigenti degli enti locali, per effetto del richiamo operato dall'art. 2 del D.M. 04.08.2011, il quale prevede che in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal Comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il

rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal CCNL nazionale di lavoro del personale dirigenziale del Comparto Regioni- enti locali ;

RITENUTO pertanto necessario alla luce di quanto sopra, adottare il presente provvedimento, in sintonia con l'evolversi delle disposizioni in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 12 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, fornendo i seguenti indirizzi:

1) al Responsabile del Servizio amministrativo , l'autorizzazione all'assunzione di una idonea polizza assicurativa a integrale copertura di tutti i rischi che possono derivare ai dipendenti comunali, al Segretario Comunale ed agli amministratori interessati all'atto dello svolgimento delle missioni cui sono comandati e che facciano uso di mezzo proprio;

2) ai Responsabili di tutti i Settori, cui è demandato l'incarico dell'adozione dei formali atti e provvedimenti finalizzati a:
- autorizzare il personale dipendente a compiere missioni in nome, conto ed interesse del Comune all'interno ed all'esterno del territorio comunale, servendosi, ai sensi del vigente Regolamento comunale sulle missioni, del mezzo proprio nei casi ove risulti più efficace ed economicamente vantaggioso, ovvero sia assente o parzialmente il mezzo pubblico ovvero lo stesso non possa essere utilmente usufruito o usufruito con un eccessivo dispendio di tempo, dando atto che le autorizzazioni all'uso dell'automezzo privato del dipendente, concesse con le modalità e per i casi esposti precedentemente, saranno comunque subordinate alla presentazione di domanda scritta da parte del dipendente interessato e saranno rilasciate esclusivamente dopo aver verificato, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio;

3) al Responsabile del Servizio Amministrativo , cui è demandato l'incarico dell'adozione dei formali atti e provvedimenti finalizzati :

- predisposizione degli eventuali rimborsi, confermando che al personale inviato in missione spetta la rifusione delle spese vive effettivamente sostenute (parcheggio, autostrada, ecc.) compreso il rimborso del costo chilometrico pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde vigente nel tempo;
- provvedere alla raccolta dei dati necessari previsti dalla polizza assicurativa concernenti alla tenuta del nominativo dei dipendenti autorizzati all'uso del mezzo proprio nelle missioni, ai dati del mezzo utilizzato nonchè al luogo e data di svolgimento di ciascuna missione;
- provvedere alla notifica a tutto il personale delle modalità sopra indicate e dello schema di autorizzazione.

Visto in materia di rimborsi l'art. 84 comma 3 del Tuel :

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Dato atto che ai sensi del Regolamento comunale disciplinante il rimborso spese viaggio e soggiorno delle missioni degli amministratori e dei dipendenti, approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 26.11.2016 , per quanto attiene i rimborsi ex art. 84, comma 3 del Tuel :

a. La necessaria presenza presso la sede degli uffici dei componenti della giunta e del consiglio comunale, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi ed assembleari, è attestata dal segretario comunale.
b. Le spese relative alle presenze di cui al comma 6 sono rimborsabili nel limite massimo di un tragitto di andata e ritorno al giorno.
c. Per "necessaria presenza" si intende la presenza prevista da apposite norme statutarie e regolamentari del Comune o conseguente ad un obbligo giuridico, escludendo la rimborsabilità dei costi di viaggio legati alla presenza dell'amministratore negli uffici comunali, discrezionale, in giornata diversa da quella della seduta dell'organo di appartenenza in quanto tali costi sono coperti dall'indennità percepita per la carica.

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono riportate;

1. **Di riconoscere** il rimborso delle spese di missione a favore del personale dipendente per l'utilizzo del mezzo proprio in occasione dei trasferte per lo svolgimento di compiti istituzionali (anche non aventi il carattere di verifica e controllo) nella misura di un quinto del costo a litro di carburante per ogni chilometro percorso, alle condizioni di cui al Regolamento comunale per la disciplina delle missioni ;

2. Di dare atto che le medesime disposizioni si applicano agli amministratori comunali in quanto per il rimborso delle spese di viaggio sono destinatari dei medesimi limiti previsti per i dirigenti degli enti locali, per effetto del richiamo operato dall'art. 2 del D.M. 04.08.2011, il quale prevede che in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal Comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal CCNL nazionale di lavoro del personale dirigenziale del Comparto Regioni- enti locali ;

3. **Di far fronte** alle spese di missione di amministratori e dipendenti mediante risorse finanziare regionali (sia a specifica destinazione, che provenienti dal fondo unico) ;

4. Di approvare i seguenti indirizzi agli Uffici comunali :

- al Responsabile del servizio amministrativo , di stipulare polizza assicurativa Kasko per le missioni istituzionali di amministratori e dipendenti ;
- i dipendenti, solo in caso di comprovata indisponibilità dei mezzi del parco comunale, possono esser preventivamente autorizzati, dal responsabile del servizio competente , ai sensi del vigente Regolamento comunale per le mssioni, all'uso del mezzo proprio solo qualora particolari esigenze del servizio lo impongano e l'utilizzo dello stesso risulti economicamente più conveniente, in caso di:

- incontri/riunioni fuori sede;
- partecipazione a corsi di formazione;
- disbrigo pratiche presso altri Enti.

Tra le particolari esigenze di servizio sono compresi anche i seguenti casi:

- qualora non vi sia disponibilità di alcun mezzo dell'ente;
- quando gli orari dei servizi pubblici siano inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione;
- quando il mezzo pubblico manchi del tutto.

- Al personale inviato in missione spetta la rifusione delle spese vive effettivamente sostenute (parcheggio,autostrada,ecc) compreso il rimborso del costo chilometrico, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde vigente nel tempo.

- Il Segretario Comunale, titolare di Segreteria Convenzionata, è autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio per gli accessi/missioni sulla scelta dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa illustrati in premessa;

5. Di dare atto che ai sensi del Regolamento comunale disciplinante il rimborso spese viaggio e soggiorno delle missioni degli amministratori e dei dipendenti, approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 26.11.2016 , per quanto attiene i rimborsi ex art. 84, comma del Tuel :

a. La necessaria presenza presso la sede degli uffici dei componenti della giunta e del consiglio comunale, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi ed assembleari, nonché necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 1, è attestata dal segretario comunale.

b. Le spese relative alle presenze di cui al comma 6 sono rimborsabili nel limite massimo di un tragitto di andata e ritorno al giorno.

c. Per “necessaria presenza” si intende la presenza prevista da apposite norme statutarie e regolamentari del Comune o conseguente ad un obbligo giuridico, escludendo la rimborsabilità dei costi di viaggio legati alla presenza dell'amministratore negli uffici comunali, discrezionale, in giornata diversa da quella della seduta dell'organo di appartenenza in quanto tali costi sono coperti dall'indennità percepita per la carica.

6. Di dare mandato al Responsabile del servizio amministrativo per l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari;

Con separata votazione favorevole unanime,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma T.U. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente	**Il Segretario Comunale**
F.to Uras Maria Antonietta	F.to Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

T E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 20.12.2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi;

T E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Giave, lì 20.12.2016

Il Segretario Comunale

F.to Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 16.12.2016;

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

☑ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n° 267/2000);

Giave, lì 16.12.2016

Il Segretario Comunale

F.to Fois Giovanni

E' copia conforme all'originale.

Giave, lì 20.12.2016

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993